

189080

Leggi - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020 , n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di contributi

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Protocolli etici

Art. 3 - Disposizioni generali in materia di aiuti di stato

Art. 4 - Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino

Art. 5 - Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti

Art. 6 - Sostegno delle aggregazioni aziendali

Art. 7 - Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore

Art. 8 - Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività

Art. 9 - Fondo di solidarietà

Art. 10 - Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

Art. 11 - Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

Art. 13 - Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

Capo II - Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa

Art. 14 - Digitalizzazione del settore pubblico e privato

Art. 15 - Integrazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16

Art. 16 - Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

Art. 18 - Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Art. 19 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

Art. 20 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Capo III - Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali

Art. 21 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

Art. 22 - Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno

Art. 23 - Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

Capo IV - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa

Art. 24 - Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili

Art. 25 - Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

Art. 26 - Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale

Art. 27 - Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Art. 28 - Servizi di interesse generale

Art. 29 - Revisione dei progetti finanziati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

Art. 30 - Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico

Art. 31 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Art. 32 - Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 33 - Bonus alimentare

Art. 34 - Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti

Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Capo V - Disposizioni in materia di personale

Art. 36 - Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Capo VI - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 38 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto

Art. 39 - Riconoscimento delle spese di convitto e alloggio per gli studenti

Art. 40 - Contributi straordinari agli studenti universitari e dell'alta formazione professionale

Capo VII - Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio

Art. 41 - Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica

Art. 42 - Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi

Art. 43 - Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

Art. 44 - Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi

Art. 46 - Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura

- 3 -

sociale e sulle strade tematiche 2001)

Art. 47 - Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

Art. 50 - Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Capo VIII - Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e altre disposizioni

Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 53 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 54 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 55 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 56 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 57 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 58 - Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020

Art. 60 - Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

Art. 61 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 62 - Modificazione dei contratti durante il periodo di validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 63 - Disposizione transitoria

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 64 - Fidejussioni

Art. 65 - Modificazione dell'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Art. 66 - Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia

Art. 67 - Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022

Art. 68 - Entrata in vigore

Allegato A - Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 - Uscite (articolo 67, comma 1)

Allegato B - Allegati al bilancio (articolo 67, comma 2)

Allegato C - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 67, comma 3)

Allegato D - Copertura degli oneri (articolo 67, comma 4)

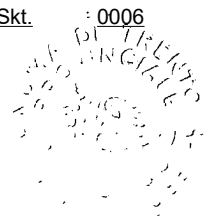
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:



- 4 -

Capo I
Disposizioni in materia di contributi

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) il sostegno al reddito e all'occupazione;
- b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
- c) la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema economico trentino;
- d) la semplificazione dei procedimenti, anche nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia;
- e) la riconversione dei servizi sociali sospesi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Gli interventi previsti da questa legge sono diretti anche a favorire lo sviluppo socio-economico locale, sostenendo la coesione sociale, nel rispetto della sostenibilità ambientale e della sicurezza della salute. Anche in considerazione delle restrizioni alla circolazione disposte con disciplina statale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la Provincia, fino al 31 dicembre 2021, promuove il ricorso a sistemi di approvvigionamento nell'ambito della filiera corta.

3. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento o le disposizioni specifiche previste da questa legge, nonché dalla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), nell'ambito della risorse autorizzate in bilancio.

4. In ragione della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure previste dal comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l'approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative ai contenuti e alle procedure. Analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. In attuazione di questa legge la Provincia può adottare ogni disciplina volta al coordinamento delle misure provinciali con altre misure provinciali o con quelle statali corrispondenti o aventi le medesime finalità. Tra queste disposizioni rientrano, a titolo esemplificativo, quelle che stabiliscono incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni, maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale, la limitazione o l'esclusione dell'erogazione delle misure provinciali se esse sono sostituite da misure introdotte a livello statale. La Provincia, inoltre, può prevedere la possibilità di cumulo delle misure previste da questa legge con altre misure provinciali, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale di settore.

6. Sul quadro unitario degli interventi è attivato un monitoraggio periodico, anche al fine di introdurre eventuali correttivi.

7. La Giunta provinciale informa periodicamente il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli interventi attivati e sui risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi in corso.

- 5 -

Art. 2
Protocolli etici

1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1 e, in particolare, la regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei fornitori, la sicurezza sul lavoro, il mantenimento della forza lavoro, la valorizzazione delle filiere locali, il welfare aziendale e la sostenibilità ambientale degli interventi, la Provincia promuove la sottoscrizione di uno o più protocolli etici, favorendo, tra l'altro, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, del sistema del credito, del terzo settore e degli altri portatori di interessi operanti sul territorio provinciale.

2. Nell'attuazione delle disposizioni di questa legge la Provincia può prevedere maggiorazioni o ulteriori misure di semplificazione quando il richiedente si impegna ad assicurare il rispetto dei protocolli conclusi ai sensi del comma 1 e sottoscritti anche dalla Provincia.

Art. 3
Disposizioni generali in materia di aiuti di stato

1. Le misure previste da questa legge e dalla legge provinciale n. 2 del 2020 possono essere concesse alternativamente, nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/ 01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni, o nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei regolamenti della Commissione europea sull'esenzione dall'obbligo di notifica oppure, previa notifica, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. I regimi di aiuto previsti dal comma 1 sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche se rese con riferimento a una specifica disciplina nazionale avente la medesima finalità e relative alla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 applicabile alla Provincia.

3. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale con propria specifica deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla normativa provinciale vigente, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

- 6 -

Art. 4

Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino

1. Per affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria, la Giunta provinciale, stabilendo criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, individua contributi straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, e da progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazione di nuove piattaforme digitali per lo sviluppo del commercio on line, alla fornitura di servizi in remoto, nonché alla riconversione digitale, compresi gli interventi necessari alla promozione del lavoro agile, di sviluppo di servizi per la fornitura di beni a domicilio, di ricerca e di sviluppo anche in materia di COVID-19, di riconversione produttiva e avvio di nuova imprenditorialità, in particolare valutando la sostenibilità di lungo periodo della nuova attività, anche per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia e di antivirali pertinenti e di investimenti per infrastrutture di prova.

2. Per sostenere gli operatori economici che sono in difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, la Giunta provinciale individua, stabilendo anche criteri, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, gli interventi straordinari che possono essere concessi secondo le disposizioni previste da questa legge o dalla legislazione provinciale, nei limiti degli stanziamenti individuati dalle norme di riferimento.

3. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2020 di 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e 3 milioni di euro sull'unità di voto 16.01 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), nonché ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024 sull'unità di voto 14.03 (Sviluppo economico e competitività - ricerca e innovazione).

Art. 5

Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti

1. La Provincia può concedere contributi in favore degli operatori economici che occupano non più di nove addetti e che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19, quando tali operatori si impegnano a:

- a) salvaguardare i livelli occupazionali nei limiti di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 e il regolare pagamento delle retribuzioni;
- b) garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:

- a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo, anche con riferimento a soglie di reddito per l'accesso e agli ulteriori requisiti richiesti per la concessione del contributo, tenuto conto anche delle attività iniziate a partire dal 1° febbraio 2019;
- b) la misura del contributo, che può essere maggiorata se il beneficiario ha sostenuto canoni di locazione o di affitto di azienda connessi allo svolgimento dell'attività;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo;
- d) i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche

- 7 -

parziale, del contributo.

3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale può individuare ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori che impiegano più di nove addetti.

4. La deliberazione prevista dal comma 2 può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 ter, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche sia competente anche per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo con riferimento alle imprese che operano nel settore dell'agricoltura.

5. Se i dati relativi all'anno 2020 evidenziano che il danno subito in conseguenza della pandemia di COVID-19 si è mantenuto entro parametri quantitativi limitati, individuati con deliberazione, quest'ultima può prevedere anche la rimodulazione del contributo, o che parte del contributo sia utilizzato per investimenti volti all'accrescimento della qualità dell'impresa.

6. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere un contributo a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale, individuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e operanti nei territori dei comuni che hanno registrato, nel primo semestre del 2020, un calo di presenze turistiche superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo di riferimento dello scorso anno. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.

7. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 89 milioni di euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e la spesa di 1 milione di euro sull'unità di voto 07.01 (Turismo - sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 6

Sostegno delle aggregazioni aziendali

1. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sostenere la conservazione dei livelli occupazionali e di promuovere la competitività delle imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, e altre forme di aggregazione, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio. I contributi previsti da questo comma non possono essere riconosciuti se le suddette operazioni sono realizzate tra società collegate tra loro da vincoli di controllo o di collegamento, come specificati nell'articolo 2359 del codice civile.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le condizioni di accesso al contributo, le condizioni per conservarlo, la sua misura, le ipotesi di riduzione o revoca e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di ammissibilità dei contributi promuovendo in particolare la valutazione

- 8 -

della strategia di mercato derivante dalla costituzione delle reti e dei consorzi, e non soltanto eventuali economie di scala.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 7

Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore

1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021. Analogamente il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione può individuare, in particolare:

- a) le tipologie di attività per le quali è concesso il contributo e le categorie catastali degli immobili per i quali è concesso il contributo;
- b) eventuali ulteriori condizioni richieste per la concessione, compresi i requisiti del beneficiario;
- c) la misura del contributo, i criteri e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere la concessione del contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.

4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 8

Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività

1. Ai titolari di impresa, soci di società o professionisti la cui attività è cessata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo il 23 febbraio 2020, che l'hanno iniziata prima del 1° gennaio 2019 e che hanno occupato, secondo la media degli ultimi sei mesi, un numero di dipendenti non superiore a cinque, la Provincia eroga un sostegno al reddito collegato a percorsi di politica attiva del lavoro.

2. Non è destinatario del sostegno il soggetto iscritto a un'altra forma previdenziale obbligatoria, titolare di pensione o che maturi, nell'arco dei sei mesi successivi alla domanda, i requisiti per l'accesso alla pensione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti la durata massima del sostegno al reddito, gli ulteriori requisiti di accesso, anche con riferimento alla condizione economica del richiedente, gli importi, i criteri di concessione del sostegno e ogni altra

- 9 -

disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo.

4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - sostegno all'occupazione).

Art. 9

Fondo di solidarietà

1. La Provincia può alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale.

Art. 10

Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la Provincia può concedere ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti, nei limiti della disciplina dell'Unione europea, destinati alla costituzione di appositi fondi rischi per i fini previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), dall'articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e dall'articolo 5 (Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, nonché per le integrazioni salariali di competenza della sede provinciale dell'INPS e per l'assegno ordinario concesso dal fondo di integrazione salariale e dal fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

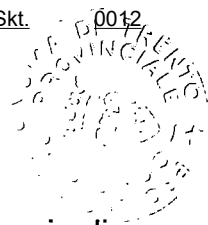
2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge provinciale n. 34 del 1974.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 11

Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino

1. Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del territorio, per favorire il



- 10 -

rispetto delle misure di distanziamento sociale e per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia di COVID-19, la Provincia promuove l'attivazione di un progetto di trasferimento tecnologico, anche strutturato per settori economici e partecipato da soggetti espressione degli stessi settori, volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica evoluta per il potenziamento del commercio elettronico in Trentino. Quest'intervento è diretto ad attivare una rete di distribuzione territoriale idonea a garantire livelli di qualità e protezione sociale anche ai lavoratori della filiera della logistica e dei trasporti e può prevedere il coinvolgimento anche di soggetti del terzo settore. Con deliberazione è data attuazione a quest'articolo.

2. Per l'attuazione di quest'articolo si applica l'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), e, nello specifico, quanto previsto per le procedure negoziali.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserita la seguente:

"c) bis realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE anche per progetti unitari presentati da più imprese a titolo di de minimis."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Sono previste ulteriori maggiorazioni degli aiuti di cui al comma 1 per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i criteri atti ad individuare le imprese considerate non esportatrici ed esportatrici non abituali.

1 ter. La Provincia, anche in accordo con altri enti, prevede interventi per favorire l'accesso da parte delle imprese agli strumenti di credito e assicurazione all'esportazione."

3. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 7.1

Rete dei referenti delle imprese trentine all'estero

1. La Provincia, anche con ricorso ai propri enti strumentali o tramite soggetti terzi, promuove l'individuazione di soggetti referenti localizzati al di fuori del territorio nazionale con la funzione di rappresentare e promuovere il sistema economico trentino all'estero anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese, delle cooperative e dei consorzi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di quest'articolo."

4. All'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera b) del comma 1 è inserita la parola: "operativo";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1.1. Le tipologie di aiuti del comma 1, lettera a), possono essere erogate in anticipazione, in alternativa, previa:

a) presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

b) trattenuta di una quota dall'ammontare del contributo concesso in proporzione all'anticipazione

- 11 -

erogata. La quota trattenuta viene destinata ad alimentare un apposito strumento di garanzia.

1.2. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere maggiorazioni e premialità per le iniziative che presentano ricadute consistenti sul sistema economico locale, per iniziative presentate da due o più imprese.";

c) nel comma 1 bis le parole: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis)" sono sostituite dalle seguenti: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità d'intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2".

5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"2 ter. Per iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, la Giunta provinciale può prevedere modalità semplificate di valutazione ai fini del loro finanziamento nell'ambito di questa legge."

6. L'articolo 19 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis

Misure per accrescere la qualificazione delle imprese

1. Per accrescere la qualificazione delle imprese del territorio, anche operanti nel settore agricolo, la Provincia sostiene l'inserimento al loro interno di figure altamente qualificate, anche nel campo della ricerca.

2. La Provincia, inoltre, promuove forme di consulenza e affiancamento di soggetti qualificati in processi di sviluppo aziendale, per il perseguimento dei fini del comma 1.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 sono concessi anche sotto forma di buoni. Con la deliberazione di cui all'articolo 35 sono definiti i criteri per la concessione degli aiuti."

7. All'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

"2 ter 1. La Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, con la finalità di rafforzare le filiere locali, può prevedere agevolazioni nelle forme previste da questa legge, servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla rilocalizzazione produttiva, per le aziende che decidono di rientrare nel territorio provinciale dopo un periodo di delocalizzazione.";

b) nel comma 2 quater le parole: "e 2 ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 2 ter e 2 ter 1".

8. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4, 5 e 7 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il suo bilancio.

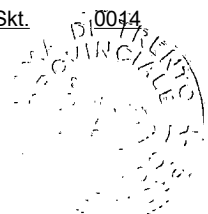
9. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sull'unità di voto 14.02 (Sviluppo economico e competitività - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

10. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato).

Art. 13

Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

1. La Provincia promuove il progetto per la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina nel perseguimento delle finalità generali stabilite dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale



- 12 -

sull'agricoltura 2003), attraverso il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici e privati interessati, anche con ricorso a protocolli di intesa.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia e le società da essa controllate possono partecipare al fondo mediante conferimenti in denaro. Il fondo può essere alimentato anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di agricoltura, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di partecipazione al fondo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Cassa del Trentino con il proprio bilancio.

Capo II

Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa

Art. 14

Digitalizzazione del settore pubblico e privato

1. Allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa economica, in attuazione delle finalità e degli obiettivi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), la Provincia promuove l'accelerazione della transizione digitale del sistema trentino attraverso progetti di sistema e il coinvolgimento e il coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, anche per garantire un positivo impatto sociale e la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle azioni innovative.

2. Le azioni sono dirette, in particolare, a dare impulso alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei cittadini e delle imprese, di nuovi servizi digitali della pubblica amministrazione e dell'accesso on line a questi servizi, anche attraverso la ridefinizione dei relativi processi di gestione ed erogazione.

3. Anche ai fini del comma 1, la Provincia, secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale n. 16 del 2012, garantisce la semplificazione nell'accesso e nella consultazione degli atti amministrativi e normativi, prevedendo la definizione di comuni standard semantici aperti per la gestione dei flussi di informazione e la conservazione digitale, anche con riferimento ai processi normativi e amministrativi.

4. Nel contesto degli obiettivi di quest'articolo, la Provincia promuove presso i datori di lavoro operanti nel territorio il lavoro agile quale modalità di lavoro ordinario volta a favorire la sicurezza dei lavoratori, la produttività e la flessibilità di luogo e tempo di lavoro. A tal fine la Provincia, sentiti gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali e il Consiglio delle autonomie locali, adotta un piano strategico per la promozione del lavoro agile presso le proprie strutture organizzative, i propri enti strumentali, comprese le istituzioni scolastiche e formative, gli enti locali e gli altri soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale. Per le medesime finalità, inoltre, la Provincia è autorizzata a concedere incentivi ai datori di lavoro privati per l'implementazione di piani di diffusione del lavoro agile compatibili con gli standard definiti dalla Giunta provinciale, nei limiti di stanziamento previsti dall'articolo 4, comma 1. I criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per la conferenza di servizi finalizzata all'approvazione degli interventi di

- 13 -

installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 88 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ai fini dell'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica a banda ultra larga ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 comporta la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati presentano un'istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi previsti da quest'articolo, corredata da una relazione illustrativa e relativa corografia generale in scala adeguata, riportante lo sviluppo dell'infrastruttura da realizzare e schede tipologiche per ciascuna categoria di intervento.

Art. 15

Integrazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

I diritti in internet

1. La Provincia si conforma ai principi sanciti nella Dichiarazione dei diritti in internet adottata dalla commissione per i diritti e i doveri relativi ad internet della Camera dei deputati il 28 luglio 2015."

2. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 16 del 2012, dopo le parole: "finalità individuate dall'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e per l'attuazione dei principi indicati nella Dichiarazione dei diritti in internet di cui all'articolo 1 bis".

Art. 16

Disposizioni in materia di semplificazione

1. In ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 la conferenza di servizi è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale, anche se la essa deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, assicurando comunque il rispetto di questo comma:

- a) la convocazione deve pervenire alle strutture o amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data; i lavori si concludono entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione e questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini devono considerarsi automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Se tra le suddette strutture o amministrazioni vi sono strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, quando disposizioni di legge, regolamento o altri provvedimenti di individuazione del termine non ne prevedono uno diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- b) nell'ambito della conferenza le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono in modo univoco, vincolante e congruamente motivato, in termini di assenso o dissenso, le proprie determinazioni attraverso un unico rappresentante, anche

- 14 -

espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, indicando eventualmente le modifiche necessarie ai fini dell'assenso;

- c) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dalla lettera b) o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Questa lettera non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;
- d) il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal verbale di conclusione formato in via telematica e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Se il provvedimento finale è favorevole sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti;
- e) in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione; se i chiarimenti o l'ulteriore documentazione non sono forniti entro il termine perentorio di quindici giorni, si procede prescindendo da essi;
- f) in caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini si applica il rimedio previsto dall'articolo 13 quater della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'opposizione va presentata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale;
- g) l'applicazione della conferenza prevista da quest'articolo da parte delle amministrazioni diverse dalla Provincia avviene secondo un criterio di progressività, tenuto conto delle eventuali necessità di adeguamento organizzativo e informatico.

2. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale di settore e alle relative disposizioni attuative, definisce con propria deliberazione misure per la semplificazione dei procedimenti, anche con ampio ricorso ad autocertificazioni, nel rispetto dei principi e criteri individuati dall'articolo 19 bis, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Resta fermo quanto previsto in materia di governo del territorio.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici. Con riferimento anche ai contributi o finanziamenti già concessi, la Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni.

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole:

- 15 -

"per finanziamenti" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: ", della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale".

3. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "fase istruttoria della concessione dei contributi" sono inserite le seguenti: ", della fase istruttoria della loro liquidazione".

4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 18

*Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35
(Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il 31 dicembre 2020:

- a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, la verifica viene attuata con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli;
- b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale.

Art. 19

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 sono inserite le parole: "Se per la realizzazione di questi obiettivi e nel perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, è necessario raccogliere dati giudiziari, è ammesso il trattamento di questi dati nell'ambito del RUCP, previa individuazione in regolamento degli specifici motivi di interesse pubblico, delle tipologie di dati, delle operazioni effettuate, delle relative misure di sicurezza appropriate e specifiche."

- 16 -

Art. 20

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), e all'articolo 2 octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 33 e 36 di questa legge e dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 18 della legge provinciale n. 2 del 2020, nonché le relative attività di vigilanza, la Provincia e gli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), al trattamento dei dati dei soggetti richiedenti, compresi quelli connessi alla relativa situazione economico-sociale. Per le medesime finalità sono consentite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679, anche le comunicazioni di dati personali, diversi da quelli relativi a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, tra la Provincia e i suddetti enti locali.

2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1, il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, con specifici regolamenti di attuazione sono stabiliti i criteri e le modalità del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.

Capo III

Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali

Art. 21

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 8 (Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, sono inserite le seguenti:

"e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto

- 17 -

all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;".

2. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020 i comuni, anche in deroga all'articolo 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali successivamente all'approvazione del bilancio. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario. Le tariffe istituite o modificate trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi.

3. Per l'anno 2020, per sostenere le attività commerciali e produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono disporre la rimodulazione, la riduzione o la sospensione dei canoni di affitto, di locazione o di concessione stipulati con soggetti privati su immobili di proprietà comunale, con riferimento al periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri di medesima data, e la data di cessazione delle limitazioni all'esercizio di attività produttive e commerciali.

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 22

Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di assicurare maggiore liquidità il gestore della struttura ricettiva tenuto alla comunicazione e al riversamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno", può effettuare la comunicazione prevista per il 16 maggio 2020 entro il 16 settembre 2020 e il riversamento previsto per il 16 giugno 2020 entro il 16 ottobre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

- 18 -

Art. 23

Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
- a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 può essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
 - b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4 ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.

Capo IV

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa

Art. 24

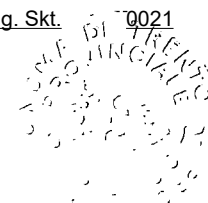
Disposizioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare a seguito della pandemia di COVID-19, i lavoratori inquadrati nell'ambito del comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, di cui all'articolo 7, comma 1 quater, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), possono essere impiegati per la realizzazione di opere e per la fornitura di servizi di utilità collettiva connessi all'emergenza sanitaria ed economica in atto, tenendo conto delle attitudini e delle competenze personali e valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 25

Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale

1. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19 la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti.
2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).



- 19 -

Art. 26

Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale

1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore di questa legge, con riferimento ai servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), agli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), ai servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - compresi gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse) -, e ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per i quali è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, anche nei confronti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e formative e dei musei del sistema museale trentino, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti collettivi applicati.

2. I soggetti competenti attuano il comma 1 attraverso accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il loro finanziamento, salvaguardando la continuità dei rapporti di lavoro e assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento

- 20 -

della diffusione del COVID-19.

4. I criteri previsti dal comma 3 definiscono ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione dei servizi di cui al comma 1.

5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari applica i commi da 1 a 4 alle aziende pubbliche di servizi alla persona.

6. Nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale individuati con deliberazione della Giunta provinciale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali anche attraverso nuove misure logistiche e organizzative, la Provincia può integrare il finanziamento previsto o stimato prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 con una quota aggiuntiva non superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile. L'ammontare della quota aggiuntiva è determinato in funzione dei maggiori oneri sostenuti, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Concorrono a determinare la quota aggiuntiva anche le spese relative agli interventi e alle attività previste da questo comma realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché correlate all'emergenza epidemiologica. Questo comma può essere applicato anche da soggetti pubblici diversi dalla Provincia e dagli enti locali senza oneri a carico del bilancio provinciale.

7. Per i fini del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.04 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale).

Art. 27

Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Art. 28

Servizi di interesse generale

1. La Provincia definisce i servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale sulla tutela della salute 2010, gli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale sulle

- 21 -

politiche sociali 2007, i servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale sulla scuola 2006 e i servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale sugli asili nido 2002 servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, ferma restando la necessità di valutare caso per caso e in concreto la natura economica o meno di tali servizi.

Art. 29

Revisione dei progetti finanziati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alle domande di contributo relative a finanziamenti per investimenti presentate da soggetti senza scopo di lucro dopo il 1° gennaio 2018 a valere sulla legge regionale n. 40 del 1968, già accolte e oggetto di finanziamento, il beneficiario del contributo può presentare richiesta di revisione del progetto presentato al fine di contenere i costi di realizzazione. In caso di valutazione positiva, il contributo già concesso non è ridotto se si conserva nei limiti del 90 per cento della spesa ammessa a finanziamento risultante dal nuovo progetto. Restano fermi gli ulteriori vincoli e finalità derivanti dalle deliberazioni di criteri in base ai quali il contributo era stato riconosciuto e autorizzato. La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare disposizioni di attuazione di questo comma.

Art. 30

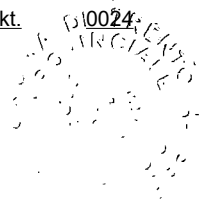
Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico

1. E' autorizzata la ripresa delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario (OSS) e per assistente di studio odontoiatrico (ASO), anche con modalità telematiche e simulazioni, in modo da garantire comunque il raggiungimento del monte ore e degli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico dei corsi medesimi e di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste per queste figure dalla disciplina statale.

Art. 31

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

1. Fino al termine massimo di sei mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e nelle altre strutture socio-sanitarie residenziali e al contempo garantire la necessaria continuità assistenziale, la Provincia è autorizzata, limitatamente alle strutture nelle quali è stata accertata o sospettata la presenza di ospiti od operatori affetti da COVID-19 o è necessario attuare misure di prevenzione del rischio di contagio, a concedere deroghe con riguardo ai requisiti e ai criteri strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio dei servizi semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3"), e dei correlati provvedimenti di definizione e aggiornamento dei requisiti minimi e ulteriori di qualità, ferma restando la necessità di garantire l'erogazione



dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di prevenzione e sicurezza delle persone.

Art. 32

Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai nuclei familiari in difficoltà una maggiore disponibilità di risorse economiche, la Provincia promuove la sospensione, da parte delle banche, del pagamento delle seguenti rate, a condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo corrispondente alla sospensione:

- a) rate in scadenza il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 del mutuo agevolato, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale. A tal fine la sospensione del pagamento di una o di entrambe le rate non è computata nel periodo massimo di diciotto mesi previsto dall'articolo 102 ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Le rate in scadenza nell'anno 2020 sospese sulla base di richieste presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge s'intendono sospese ai sensi del presente articolo;
- b) rata in scadenza nel corso dell'anno 2020 del mutuo stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta per le spese relative ad interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1. A tal fine la sospensione del pagamento della rata non comporta l'interruzione dell'erogazione del contributo per la copertura degli interessi previsto dal predetto articolo 54, fermo restando il recupero dell'annualità erogata nel caso di successiva estinzione anticipata del mutuo.

2. Per le domande di contributo integrativo previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", presentate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, la decadenza dal contributo non è disposta se il beneficiario dimostra, entro il 31 dicembre 2020, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione.

3. Per le domande di contributo integrativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge provinciale n. 15 del 2005 presentate negli anni 2018 e 2019, se l'ente competente adotta più provvedimenti di concessione, a seguito dell'approvazione della graduatoria, il contributo è erogato dal mese successivo all'adozione del primo provvedimento di concessione.

4. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), titolo 2 (Spese in conto capitale).



- 23 -

Art. 33
Bonus alimentare

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia è autorizzata a incrementare le risorse ad essa destinate ai sensi dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), per l'acquisto di beni alimentari e di prodotti di prima necessità.

2. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 34
Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.

Art. 35
Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. Per questa finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2016/679, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in considerazione della valutazione d'impatto eseguita, è autorizzata a operare la stratificazione del rischio degli assistiti e degli assistibili, anche mediante sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni di sorta, nonché assicurando la piena conoscibilità, da parte degli stessi interessati, della formula algoritmica adottata, garantendo altresì ai medesimi la possibilità di contestare le decisioni assunte sulla base della stessa formula e richiedere un effettivo intervento umano.

1 ter. Con regolamento sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2016/679.

1 quater. I commi 1 bis e 1 ter si applicano subordinatamente all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che dà atto dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo

- 24 -

154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, o dell'avvenuta decorrenza del termine indicato dal medesimo articolo 154, comma 5.

1 quinquies. Il trattamento effettuato, sulla base di tale modello, per finalità di cura, richiede necessariamente la preventiva acquisizione del consenso informato da parte dell'interessato. Per la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle relative specifiche regole deontologiche, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) è autorizzato ad effettuare l'analisi statistica, anche mediante l'interconnessione e l'elaborazione dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario provinciale e dell'azienda stessa, ivi inclusi i dati forniti dai soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con regolamento sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, fermo restando che il risultato del trattamento è rappresentato da dati aggregati."

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione," sono sostituite dalle seguenti: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione,".

Capo V

Disposizioni in materia di personale

Art. 36

Misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo

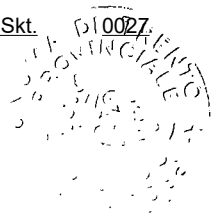
1. Al personale operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un trattamento economico temporaneo.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentite le organizzazioni sindacali, sono fissati:

- a) la misura del trattamento economico temporaneo e le relative modalità di attribuzione, anche differenziate in ragione del diverso grado di esposizione al rischio e all'effettivo disagio lavorativo;
- b) il periodo di corresponsione, che retroagisce a decorrere da una data definita;
- c) la tipologia di personale e di altri soggetti cui attribuire il riconoscimento, appartenenti o operanti presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le APSP; fra questo personale rientra anche quello con periodi di malattia da COVID-19 e sintomatologia grave, a seguito di contagio intervenuto in occasione di attività sanitarie.

3. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il riconoscimento di trattamenti analoghi a quelli disciplinati dal comma 2 nei confronti del personale dipendente o operante presso altri soggetti e dei medici convenzionati con il servizio sanitario provinciale, anche mediante il sistema tariffario.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo, che devono



- 25 -

essere contenuti nel limite massimo di 15 milioni di euro, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.

Art. 37

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 7 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente:

"2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:";

b) nella lettera b) le parole: "il percorso formativo obbligatorio è finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, è finalizzato";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato."

3. Nel comma 4 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "la durata del percorso formativo" sono sostituite dalle seguenti: "la durata dell'eventuale percorso formativo".

4. Nel comma 5 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:

a) hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

b) hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;

c) hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

d) provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici."

- 26 -

Capo VI *Disposizioni in materia di istruzione*

Art. 38

Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e proroga delle graduatorie d'istituto

1. Nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale in materia di istruzione, in ragione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 si applica la normativa statale adottata per le medesime finalità e per il medesimo periodo, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli studenti e sui piani di studio, se compatibile con la normativa provinciale prevista per il primo e il secondo ciclo d'istruzione del sistema scolastico provinciale. La Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale, con propria deliberazione disciplina gli aspetti di compatibilità e di raccordo.

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le graduatorie d'istituto del personale docente previste dall'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, in scadenza il 31 agosto 2020, sono prorogate fino al 31 agosto 2021.

Art. 39

Riconoscimento delle spese di convitto e alloggio per gli studenti

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando, per la sospensione dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, non risultano più fruite le prestazioni relative all'alloggio e al vitto per gli studenti, ma permane l'obbligo del pagamento delle spese di convitto e alloggio, la Provincia corrisponde all'ente gestore del servizio, dall'avvio del periodo di sospensione alla conclusione dell'anno scolastico 2019-2020, una somma corrispondente alla retta mensile relativa al vitto e alloggio al netto dei costi non sostenuti in ragione della sospensione. Conseguentemente tali somme non sono più dovute dagli studenti e le somme già corrisposte sono rimborsate ai medesimi dall'ente gestore.

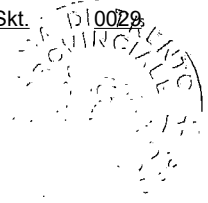
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di quest'articolo, compreso l'eventuale rimborso delle somme già corrisposte dagli studenti.

3. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.06 (Istruzione e diritto allo studio - servizi ausiliari all'istruzione).

Art. 40

Contributi straordinari agli studenti universitari e dell'alta formazione professionale

1. Per l'anno 2020 la Provincia può concedere un contributo straordinario integrativo agli studenti già destinatari degli interventi previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), e agli studenti individuati dall'articolo 78 della legge provinciale sulla scuola 2006 che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una contrazione di almeno il 25 per cento del reddito del nucleo familiare, nei limiti e con le modalità stabilite in base a quest'ultimo articolo, nei limiti dello stanziamento



- 27 -

previsto dal comma 2. La Giunta provinciale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.

2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 04.04 (Istruzione e diritto allo studio - istruzione universitaria).

Capo VII

Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio

Art. 41

Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente, destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero."

2. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, i comuni, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, possono prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

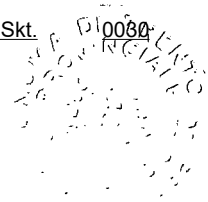
Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia.

2. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L'autorizzazione



paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 3 dal sindaco del comune territorialmente competente. Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza.

6. Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, da svolgersi anche in modalità telematica, per acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, di altre strutture o amministrazioni necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro quarantacinque giorni; questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Questo comma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.

7. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.

8. Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.

9. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

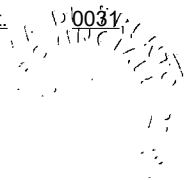
10. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 del presente articolo.

11. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.

12. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è compiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 78, comma 4, e dall'articolo 78 bis, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono essere rateizzate.

14. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015,



senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi.

15. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio extra-alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Continuano ad applicarsi anche per la nuova destinazione d'uso, il vincolo di non frazionabilità e il divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002.

Art. 43

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati:

- a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'intervento;
- b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l'installazione;
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- d) se l'installazione è soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia;
- e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 per l'acquisizione, se necessari, dell'autorizzazione di cui al comma 5 e del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali, e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine, non prorogabile, di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di cui ai commi 4 e 5. Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre, può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.

4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 dal sindaco del comune territorialmente competente.

5. Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonché per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con le modalità previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993. Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

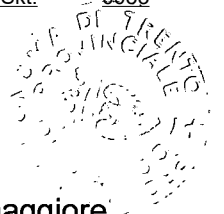
9. In considerazione della valorizzazione delle specifiche caratteristiche territoriali, il Consiglio delle autonomie locali può elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due o più comuni. Per agevolare il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 5, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo prevede l'impegno per i comuni di trasmettere alla soprintendenza le autorizzazioni concesse per il successivo controllo a campione.

10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento.

Art. 44

Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/



- 31 -

Südtirol 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per sopravvenute cause di forza maggiore, i comizi elettorali che erano stati convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 27 gennaio 2020, n. 2, continua ad applicarsi l'articolo 42, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015: quindi non è ammessa l'adozione dei piani regolatori generali e delle relative varianti fino ai nuovi comizi elettorali.

Art. 45

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi

1. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica." sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di competenza della Provincia" sono inserite le seguenti: "e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia".

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti:

"a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;

a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;"

4. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio" sono sostituite dalle seguenti: "quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno".

5. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

6. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituita dalla seguente:

"g) le attrezzature, gli elementi di arredo, le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;"

7. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "su edifici soggetti a" sono sostituite dalla seguente: "di".

Art. 46

Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto; in tal caso queste attività sono escluse dal

computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di asporto. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire specifiche modalità per l'effettuazione delle attività previste dai commi 1 e 2.

4. Per l'anno 2020, al fine di favorire il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19, per lo svolgimento delle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, le imprese agrituristiche ed enoturistiche possono ampliare la dislocazione dei posti tavola già autorizzati utilizzando superfici esistenti e in disponibilità dell'azienda, anche realizzando plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore in materia di agriturismo ed enoturismo. Se per la realizzazione di questi plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è inserita la seguente:

"d bis) altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza. La Giunta provinciale disciplina i criteri e modalità per l'attuazione di questa lettera."

6. Per l'anno 2020, al fine di mantenere il distanziamento sociale per prevenire la diffusione del COVID-19 per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è possibile utilizzare ulteriori spazi esterni in disponibilità della struttura anche realizzando strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza e relative coperture senza necessità di aggiornare la planimetria allegata alla SCIA quando prevista dalla normativa vigente di settore. Se per la realizzazione di tali strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza è necessario derogare alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, si applica l'articolo 43. L'articolo 43 si applica anche nel caso in cui la procedura ivi disciplinata risulti più favorevole rispetto alla procedura ordinaria.

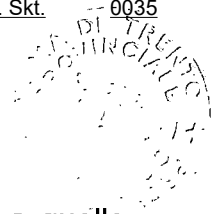
7. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6.

Art. 47

Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo la lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

"h quater) la collaborazione tra imprese, anche nella forma della rete di impresa ai sensi della normativa vigente al fine di produrre innovazioni di prodotto e processo, anche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali."



- 33 -

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 48

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sono soggetti alle autorizzazioni previste da questa legge la somministrazione di alimenti e bevande e l'assaggio di prodotti effettuati a titolo gratuito."

Art. 49

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: "e attestazione di conformità".

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione."

3. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia" sono soppresse.

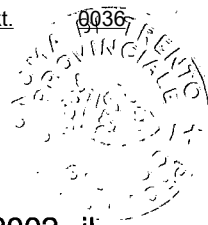
4. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015,"

5. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso una copia dell'attestazione di conformità e degli allegati".

Art. 50

Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce variazione negli elementi di



- 34 -

classifica, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, così come individuate nell'ultima dichiarazione di autoclassifica presentata alla struttura provinciale competente in materia di turismo, in sale di somministrazione di alimenti e bevande. Gli eventuali interventi per realizzare questo cambio d'uso rientrano nell'attività edilizia libera.

Art. 51

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "fino al limite massimo del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al limite massimo del 50 per cento".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "del 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".

Capo VIII

Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e altre disposizioni

Art. 52

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "di importo" sono inserite le seguenti: "pari o".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

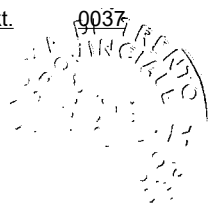
"1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente".

4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in



materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili," sono sostituite dalle seguenti: "I lavori";

b) nell'alinea, dopo le parole: "quantitativa o tabellare" sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";

c) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);".

5. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto."

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica."

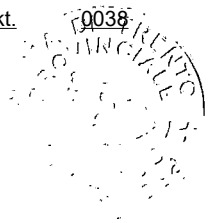
7. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016."

8. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3."

9. I commi 4 e 7 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono abrogati.



- 36 -

Art. 53

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "I commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2".

Art. 54

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

Art. 55

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, ";
- b) dopo le parole: "nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione." sono inserite le seguenti: "A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE)."

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "l'amministrazione aggiudicatrice" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco";
- b) le parole: "negli elenchi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'elenco previsto";
- c) le parole: "dagli elenchi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'elenco".

3. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "dagli elenchi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'elenco previsto".

4. Nel comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "iscritto negli elenchi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale".

5. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

6. Alla fine del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: ", ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati".

Art. 56

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "anche in deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

- 37 -

Art. 57

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 2 del 2020

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.

2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva."

Art. 58

Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge provinciale n. 2 del 2020

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

3. Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.

4. Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno 2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva)."

- 38 -

Art. 59

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto," sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici."

Art. 60

Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.

4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e assume la denominazione di supervisore degli investimenti provinciali.

6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere e in particolare:

- a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
- b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;
- c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;
- d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al

- fine di ristabilire la tempistica programmata;
- e) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;
 - f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;
 - g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;
 - h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;
 - i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;
 - j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.

7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo 20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono comportare la revoca del contributo.

8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo e, a seguito delle segnalazioni del supervisore e previo contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'opera, può nominare un commissario ad acta per portare a termine l'opera pubblica o di interesse pubblico.

Art. 61

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

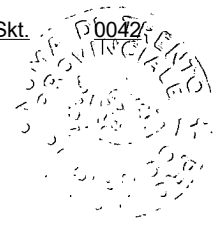
1. Dopo la lettera m) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserita la seguente:

"m bis) negli affidamenti di servizi, il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di imprese di micro, piccole e medie imprese locali al fine di valorizzare la territorialità e la filiera corta;"

Art. 62

Modificazione dei contratti durante il periodo di validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere ricondotte alle necessità di modifica determinate da circostanze imprevedibili nella fase di preparazione della gara, con riferimento alle procedure già concluse e ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.



- 40 -

Art. 63

Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge provinciale n. 2 del 2020, come modificati da questo capo, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2020, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati. L'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, come inserito da questo capo, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, che si applica anche ai contratti già stipulati.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 64

Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro.

Art. 65

Modificazione dell'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e" sono soppresse.

Art. 66

Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia

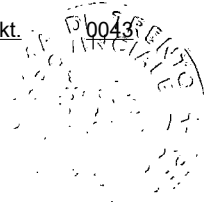
1. Le risorse finalizzate agli interventi in favore del lavoro e della famiglia sono incrementate per l'anno 2020 di 17 milioni di euro.

2. Per i fini del comma 1, con l'allegato C è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 8,8 milioni di euro sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - sostegno all'occupazione), di 200 mila euro sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato) e 8 milioni di euro sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per le famiglie).

Art. 67

Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge



- 41 -

provinciale n. 14 del 2019, sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato B, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

3. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato C sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato D.

Art. 68
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

ALLEGATI



Allegato A (articolo 67, comma 1)**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - USCITE**

(dati in euro)

	MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE CASSA	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1 Spese correnti	-1.010.000,00	-		
			Organi istituzionali Totale		-1.010.000,00	-		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 Spese correnti	-72.435,15	-		
			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale		-72.435,15	-		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	-967.915,90	-		
			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Totale		-967.915,90	-		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	-376.749,00	-		
				2 Spese in conto capitale	-1.048.483,15	-168.329,90	-5.514.620,00	-1.700.000,00
			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale		-1.425.232,15	-168.329,90	-5.514.620,00	-1.700.000,00
		10	Risorse umane	1 Spese correnti	-3.540.673,00	-3.400.893,00		
				2 Spese in conto capitale	-4.000,00	-		
			Risorse umane Totale		-3.544.673,00	-3.400.893,00		
		11	Altri servizi generali	1 Spese correnti	-1.850.403,61	-3.945,55		
			Altri servizi generali Totale		-1.850.403,61	-3.945,55		
	Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale				-8.870.659,81	-3.573.168,45	-5.514.620,00	-1.700.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	-493.244,47	-232.820,96		
			Istruzione prescolastica Totale		-493.244,47	-232.820,96		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	-3.589.517,78	-1.574.234,62		
				2 Spese in conto capitale	-2.355.259,28	-70.627,94		
			Altri ordini di istruzione non universitaria Totale		-5.944.777,06	-1.644.862,56		
		3	Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	-5.360.000,00	-	-12.600.000,00	2.849.960,00
			Edilizia scolastica Totale		-5.360.000,00	-	-12.600.000,00	2.849.960,00
		4	Istruzione universitaria	1 Spese correnti	-866.254,17	-43.277,00		
				2 Spese in conto capitale	-400.000,00	-	-1.400.000,00	1.800.000,00
			Istruzione universitaria Totale		-1.266.254,17	-43.277,00	-1.400.000,00	1.800.000,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	-434.994,64	-248.300,00		
			Servizi ausiliari all'istruzione Totale		-434.994,64	-248.300,00		
	Istruzione e diritto allo studio Totale				-13.499.270,34	-2.169.260,52	-14.000.000,00	4.649.960,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Spese correnti	-64.554,12	-3.078,79		
				2 Spese in conto capitale	-225.000,00	-		
			Valorizzazione dei beni di interesse storico Totale		-289.554,12	-3.078,79		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 Spese correnti	-1.363.800,00	-		
				2 Spese in conto capitale	-720.488,74	-		
			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale		-2.084.288,74	-		
	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale				-2.373.842,86	-3.078,79		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1 Spese correnti	-2.800.305,18	-275.000,00		
				2 Spese in conto capitale	-998.486,91	-		
			Sport e tempo libero Totale		-3.798.792,09	-275.000,00		
		2	Giovani	1 Spese correnti	-105.432,56	-		
			Giovani Totale		-105.432,56	-		
	Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale				-3.904.224,65	-275.000,00		
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	-373.971,00	-		
				2 Spese in conto capitale	5.217.798,71	+1.000.000,00	0,00	0,00
			Sviluppo e valorizzazione del turismo Totale		4.843.827,71	+1.000.000,00	0,00	0,00
	Turismo Totale				4.843.827,71	+1.000.000,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	-30.000,00	-13.000,00		

	MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE CASSA	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2 Spese in conto capitale	-455.713,60	-	-	-
			Urbanistica e assetto del territorio Totale		-455.713,60	-13.000,00		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 Spese in conto capitale	-427.823,51	-	-427.823,51	-427.823,51
			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale		-427.823,51	-	-427.823,51	-427.823,51
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale				-913.537,11	-13.000,00	-427.823,51	-427.823,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2 Spese in conto capitale	-1.500.000,00	-	-	-
			Difesa del suolo Totale		-1.500.000,00	-		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-10.000,00 -3.454.526,00	-5.000,00 -376.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Totale		-3.464.526,00	-381.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		3	Rifiuti	2 Spese in conto capitale	-5.000.000,00	-	-2.000.000,00	-500.000,00
			Rifiuti Totale		-5.000.000,00	-	-2.000.000,00	-500.000,00
		4	Servizio idrico integrato	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-800.000,00 -2.552.000,00	-	0,00	834.950,00
			Servizio idrico integrato Totale		-3.352.000,00	-	0,00	834.950,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-77.146,03 -1.988.765,79	-21.830,00	-	-
			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale		-2.065.911,82	-21.830,00		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale				-15.382.437,82	-402.830,00	-3.000.000,00	-665.050,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	2 Spese in conto capitale	-1.800,00	-7.577,29	-	-
			Trasporto ferroviario Totale		-1.800,00	-7.577,29		
		2	Trasporto pubblico locale	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-2.806.548,44 -305.000,00	-	-	-
			Trasporto pubblico locale Totale		-3.111.548,44	-		
		3	Trasporto per vie d'acqua	1 Spese correnti	-5.000,00	-	-	-
			Trasporto per vie d'acqua Totale		-5.000,00	-		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-100.000,00 -20.500.000,00	-	-17.561.754,16	-760.134,17
			Viabilità e infrastrutture stradali Totale		-20.600.000,00	-	-17.561.754,16	-760.134,17
	Trasporti e diritto alla mobilità Totale				-23.718.348,44	-7.577,29	-17.561.754,16	-760.134,17
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2 Spese in conto capitale	-3.000.000,00	-	-	-
			Sistema di protezione civile Totale		-3.000.000,00	-		
	Soccorso civile Totale				-3.000.000,00	-		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 Spese correnti	-815.004,15	-51.493,23	-	-
			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale		-815.004,15	-51.493,23		
		2	Interventi per la disabilità	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-987.060,00 -500.000,00	-	-	-
			Interventi per la disabilità Totale		-1.487.060,00	-		
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1 Spese correnti	500.000,00	+500.000,00	-	-
			Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Totale		500.000,00	+500.000,00		
		5	Interventi per le famiglie	1 Spese correnti	13.534.060,00	+15.750.000,00	0,00	0,00
			Interventi per le famiglie Totale		13.534.060,00	+15.750.000,00	0,00	0,00
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 Spese correnti 2 Spese in conto capitale	-206.388,00 -2.349.000,00	-30.333,56 -389.463,44	-	-
			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Totale		-2.555.388,00	-419.797,00		
		8	Cooperazione e associazionismo	1 Spese correnti	-181.000,00	-	-	-
			Cooperazione e associazionismo Totale		-181.000,00	-		

	MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE CASSA	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale				8.995.607,85	+15.778.709,77	0,00	0,00
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	-650.000,00	-	-5.500.000,00	-5.250.000,00
			Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Totale		-650.000,00	-	-5.500.000,00	-5.250.000,00
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	-3.400.613,11	-	-5.253.862,60	0,00
			Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Totale		-3.400.613,11	-	-5.253.862,60	0,00
			Tutela della salute Totale		-4.050.613,11	-	-10.753.862,60	-5.250.000,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	1	Industria, PMI e Artigianato	1 Spese correnti	-947.786,39	-169.749,09		
			Industria, PMI e Artigianato Totale	2 Spese in conto capitale	100.879.598,79	+80.637.869,59	1.800.000,00	800.000,00
					99.931.812,40	+80.468.120,50	1.800.000,00	800.000,00
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1 Spese correnti	16.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Totale	2 Spese in conto capitale	-1.480.600,00	-	50.000,00	50.000,00
					-1.464.600,00	-	50.000,00	50.000,00
		3	Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	-13.973.444,63	-4.862.939,40	-4.346.555,37	3.090.000,00
			Ricerca e innovazione Totale		-13.973.444,63	-4.862.939,40	-4.346.555,37	3.090.000,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1 Spese correnti	-100.000,00	-		
				2 Spese in conto capitale	-20.000,00	-		
			Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale		-120.000,00	-		
	Sviluppo economico e competitivita' Totale				84.373.767,77	+75.605.181,10	-2.496.555,37	3.940.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	1 Spese correnti	-1.946.607,18	-971.712,17		
			Formazione professionale Totale		-1.946.607,18	-971.712,17		
		3	Sostegno all'occupazione	1 Spese correnti	15.800.000,00	+9.000.000,00		
				2 Spese in conto capitale	-20.000,00	-8.000,00		
			Sostegno all'occupazione Totale		15.780.000,00	+8.992.000,00		
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale Totale				13.833.392,82	+8.020.287,83		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 Spese correnti	-1.094,46	-		
				2 Spese in conto capitale	-2.261.256,12	+1.500.000,00		
			Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Totale		-2.262.350,58	+1.500.000,00		
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale				-2.262.350,58	+1.500.000,00		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 Spese correnti	-2.621.271,11	-1.525.000,00		
				2 Spese in conto capitale	-30.988.760,69	-2.576.570,67	-13.745.202,70	-9.620.030,12
			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale		-33.610.031,80	-4.101.570,67	-13.745.202,70	-9.620.030,12
	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale				-33.610.031,80	-4.101.570,67	-13.745.202,70	-9.620.030,12
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1 Spese correnti	-410.924,65	-151.399,25		
				2 Spese in conto capitale	-1.985.635,78	-4.288,93		
			Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale		-2.396.560,43	-155.688,18		
		2	Cooperazione territoriale	2 Spese in conto capitale	-131.583,25	-		
			Cooperazione territoriale Totale		-131.583,25	-		
	Relazioni internazionali Totale				-2.528.143,68	-155.688,18		
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	1 Spese correnti	2.066.864,05	-91.203.004,80	67.499.818,34	9.833.077,80
			Fondi di riserva Totale		2.066.864,05	-91.203.004,80	67.499.818,34	9.833.077,80
	Fondi e accantonamenti Totale				2.066.864,05	-91.203.004,80	67.499.818,34	9.833.077,80
Totale complessivo					0,00	0,00	0,00	0,00

17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Allegato B (articolo 67, comma 2)

ALLEGATI AL BILANCIO



VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO (competenza attuale dopo variazione)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.076.762,45	15.000,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.531.113.848,88	4.445.266.626,80	4.267.771.378,05
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	(+)	929.622,42	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	3.693.418.213,19	3.721.729.493,93	3.587.217.946,72
- di cui fondo pluriennale vincolato		15.000,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	9.422.843,00	8.516.450,00	8.516.450,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		833.279.177,56	715.035.682,87	672.036.981,33
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.390.710.918,51	648.546.061,44	524.976.389,62
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	308.454.364,02	172.294.182,70	101.938.236,10
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	(-)	929.622,42	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	2.550.619.223,52	1.556.534.312,86	1.320.543.992,90
- di cui fondo pluriennale vincolato		648.546.061,44	524.976.389,62	381.558.714,44
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	40.104.385,85	30.658.385,85	31.592.385,85
B) Equilibrio di parte capitale		-833.279.177,56	-715.035.682,87	-672.036.981,33
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (*)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	307.104.385,85	288.658.385,85	280.592.385,85
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	294.740.088,10	268.000.000,00	259.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
C) Variazioni attività finanziarie		33.364.297,75	30.658.385,85	31.592.385,85
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)				
A) Equilibrio di parte corrente		833.279.177,56	715.035.682,87	672.036.981,33
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali		833.279.177,56	715.035.682,87	672.036.981,33

(*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

- (1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
- (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce
- (5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
- (6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.
- (7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Dati da stanziamento variazione bilancio 2020-2022				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.242.060.000	4.171.200.000	4.021.900.000
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)			
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		4.242.060.000	4.171.200.000	4.021.900.000
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	848.412.000	834.240.000	804.380.000
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	9.446.016	8.516.433	8.516.433
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	312.075.744	291.232.670	282.895.950
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)			
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	929.622		-
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		527.819.862	534.490.898	512.967.617
TOTALE DEBITO - valore residuo				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	102.196.875	93.680.443	85.164.010
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)			
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		102.196.875	93.680.443	85.164.010
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.341.774.680	1.169.087.249	997.722.492
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.341.774.680	1.169.087.249	997.722.492



VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2022**ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO****(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)**

(dati in euro)

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO	ANNO	VARIAZIONE
1	Servizi istituzionali, generali e di	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	2023	-2.000.000,00
					2024	+1.500.000,00
					2025	-2.000.000,00
					2026	-2.000.000,00
					2027	-2.000.000,00
					2028	-2.000.000,00
					2029	-2.000.000,00
					2030	-2.000.000,00
					2031	-2.000.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	2 Spese in conto capitale	2023	-5.350.040,00
					2024	+2.849.960,00
					2025	+2.849.960,00
					2026	+2.849.960,00
					2027	+2.849.960,00
					2028	+2.849.960,00
					2029	+2.849.960,00
					2030	+2.849.960,00
					2031	+2.849.960,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 Spese in conto capitale	2023	-427.823,51
					2024	-427.823,51
					2025	-427.823,51
					2026	-427.823,51
					2027	-427.823,51
					2028	-427.823,51
					2029	-427.823,51
					2030	-427.823,51
					2031	-427.823,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2 Spese in conto capitale	2023	-1.000.000,00
					2024	-1.000.000,00



MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO	ANNO	VARIAZIONE
9	Sviluppo sostenibile e tutela del	2	Tutela, valorizzazione e recupero	2 Spese in conto capitale	2025	-1.000.000,00
					2026	-1.000.000,00
					2027	-1.000.000,00
					2028	-1.000.000,00
					2029	-1.000.000,00
					2030	
					2031	
		4	Servizio idrico integrato	2 Spese in conto capitale	2023	+834.950,00
					2024	+834.950,00
					2025	+834.950,00
					2026	+834.950,00
					2027	+834.950,00
					2028	+834.950,00
					2029	+834.950,00
					2030	+834.950,00
					2031	+834.950,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2 Spese in conto capitale	2023	+2.986.620,00
					2024	+3.986.620,00
					2025	+3.986.620,00
					2026	+3.986.620,00
					2027	+3.986.620,00
					2028	+3.986.620,00
					2029	+3.986.620,00
					2030	+3.986.620,00
					2031	+3.986.620,00
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1 Spese correnti	2023	+5.700.000,00
					2024	+5.700.000,00
					2025	
					2026	
					2027	
					2028	
					2029	
					2030	
					2031	
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2 Spese in conto capitale	2023	-



MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO	ANNO	VARIAZIONE
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti	2 Spese in conto capitale	2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	+8.020.002,94
14	Sviluppo economico e competitivita'	1	Industria, PMI e Artigianato	2 Spese in conto capitale	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	+800.000,00
		3	Ricerca e innovazione	2 Spese in conto capitale	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	-8.810.000,00 +8.890.000,00 +4.800.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2 Spese in conto capitale	2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	+2.629.969,88 +8.406.828,57 +2.629.969,88 +2.629.969,88 +2.629.969,88 +2.629.969,88 +2.629.969,88 +4.621.983,11 +7.898.987,11

NOTA INTEGRATIVA ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

- a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle variazioni alle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

La variazione non contiene variazioni alle previsioni di bilancio relative alle entrate:

Per quanto riguarda invece la spesa, le variazioni si riferiscono in particolare:

- a rimodulazioni di spesa sugli anni in relazione alla cantierabilità degli interventi e a riduzioni di stanziamenti relativi ad una pluralità di interventi che, a seguito di una ricognizione effettuata con i competenti Dipartimenti, possono essere destinati a far fronte a interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, al fine di sostenere le imprese e le famiglie per i danni subiti. Le risorse che con la presente variazione sono state finalizzate all'emergenza, in aggiunta a quelle già autorizzate sulle specifiche aree di spesa tramite prelievi dai fondi di riserva, risultano essere pari a circa 150 milioni di euro.

Di seguito si riportano esclusivamente le modifiche apportate con la presente variazione.

Spese ricorrenti

In apposito allegato sono riportate le variazioni alle spese ricorrenti e non ricorrenti.

- b) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Le variazioni apportate all'elenco sono riportate nell'allegato "Variazioni all'elenco dei programmi per spese d'investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili".

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti, in apposito prospetto allegato viene data dimostrazione del rispetto degli stessi.

- c) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

L'elenco è riportato in apposito allegato.



RIEPILOGO VARIAZIONI ALLE SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI

(importi in euro)

	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	Ricorrenti	-1.000.000,00		
				Non ricorrenti	-10.000,00		
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Ricorrenti	-72.435,15		
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Ricorrenti	-967.915,90		
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Ricorrenti	-174.950,00		
				Non ricorrenti	-201.799,00		
			2	Non ricorrenti	-1.048.483,15	-5.514.620,00	-1.700.000,00
		11 Altri servizi generali	1	Ricorrenti	-1.074.403,61		
				Non ricorrenti	-776.000,00		
		10 Risorse umane	1	Ricorrenti	-3.540.673,00		
			2	Non ricorrenti	-4.000,00		
4	Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica	1	Ricorrenti	-493.244,47		
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Ricorrenti	-3.546.677,78		
				Non ricorrenti	-42.840,00		
			2	Non ricorrenti	-2.355.259,28		
		3 Edilizia scolastica	2	Non ricorrenti	-5.360.000,00	-12.600.000,00	2.849.960,00
		4 Istruzione universitaria	1	Ricorrenti	-482.804,17		
				Non ricorrenti	-383.450,00		
			2	Non ricorrenti	-400.000,00	-1.400.000,00	1.800.000,00
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	1	Ricorrenti	-514.994,64		
	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Non ricorrenti	80.000,00		
		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Ricorrenti	-64.554,12		
			2	Non ricorrenti	-225.000,00		
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Ricorrenti	-1.226.000,00		
				Non ricorrenti	-137.800,00		
	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		2	Non ricorrenti	-720.488,74		
		1 Sport e tempo libero	1	Non ricorrenti	-2.800.305,18		
			2	Non ricorrenti	-998.486,91		
		2 Giovani	1	Non ricorrenti	-105.432,56		
7	Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Non ricorrenti	-373.971,00		
			2	Non ricorrenti	5.217.798,71	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1	Ricorrenti	-30.000,00		
			2	Non ricorrenti	-455.713,60		
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Non ricorrenti	-427.823,51	-427.823,51	-427.823,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	2	Non ricorrenti	-1.500.000,00		
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			-10.000,00		
			1	Ricorrenti			
			2	Non ricorrenti	-3.454.526,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		3 Rifiuti	2	Non ricorrenti	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
		4 Servizio idrico integrato	1	Non ricorrenti	-800.000,00		
			2	Non ricorrenti	-2.552.000,00	0,00	834.950,00
		5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Ricorrenti	-72.746,03		
	10 Trasporti e diritto alla mobilità			Non ricorrenti	-4.400,00		
			2	Non ricorrenti	-1.988.765,79		
		1 Trasporto ferroviario	2	Non ricorrenti	-1.800,00		
		2 Trasporto pubblico locale	1	Ricorrenti	-2.806.548,44		
			2	Non ricorrenti	-305.000,00		

(importi in euro)

	MISSIONE		PROGRAMMA	TITOLO	RICORRENTI / NON RICORRENTI	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
10	Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	1	Ricorrenti	-5.000,00		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Ricorrenti	-100.000,00		
				2	Non ricorrenti	-20.500.000,00	-17.561.754,16	-760.134,17
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2	Non ricorrenti	-3.000.000,00		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Ricorrenti	-815.004,15		
		2	Interventi per la disabilità	1	Ricorrenti	-87.060,00		
				2	Non ricorrenti	-900.000,00		
				2	Non ricorrenti	-500.000,00		
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Non ricorrenti	500.000,00		
		5	Interventi per le famiglie	1	Ricorrenti	-215.940,00		
					Non ricorrenti	13.750.000,00	0,00	0,00
		8	Cooperazione e associazionismo	1	Ricorrenti	-131.000,00		
					Non ricorrenti	-50.000,00		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Non ricorrenti	-206.388,00		
				2	Non ricorrenti	-2.349.000,00		
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Non ricorrenti	-650.000,00	-5.500.000,00	-5.250.000,00
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	Non ricorrenti	-3.400.613,11	-5.253.862,60	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1	Ricorrenti	-100.000,00		
					Non ricorrenti	-847.786,39		
				2	Non ricorrenti	100.879.598,79	1.800.000,00	800.000,00
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Ricorrenti	-4.000,00		
					Non ricorrenti	20.000,00	50.000,00	50.000,00
				2	Non ricorrenti	-1.480.600,00		
		3	Ricerca e innovazione	2	Non ricorrenti	-13.973.444,63	-4.346.555,37	3.090.000,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Ricorrenti	-100.000,00		
				2	Non ricorrenti	-20.000,00		
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	1	Non ricorrenti	-1.946.607,18		
		3	Sostegno all'occupazione	1	Ricorrenti	2.000.000,00		
					Non ricorrenti	13.800.000,00		
				2	Non ricorrenti	-20.000,00		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Non ricorrenti	-1.094,46		
				2	Non ricorrenti	-2.261.256,12		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Ricorrenti	-2.621.271,11		
				2	Non ricorrenti	-30.988.760,69	-13.745.202,70	-9.620.030,12
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Ricorrenti	-14.699,25		
					Non ricorrenti	-396.225,40		
				2	Non ricorrenti	-1.985.635,78		
		2	Cooperazione territoriale	2	Non ricorrenti	-131.583,25		
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	1	Ricorrenti	-20.000.000,00		
					Non ricorrenti	22.066.864,05	67.499.818,34	9.833.077,80

Totale Uscite	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
Ricorrenti	-38.271.921,82		
Non ricorrenti	38.271.921,82	0,00	0,00

VARIAZIONI ALL'ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON DEBITO E RISORSE DISPONIBILI

(al netto del Fondo pluriennale vincolato degli anni precedenti)

						(importi in euro)
	MISSIONE		PROGRAMMA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-1.048.483,15	-5.514.620,00	-1.700.000,00
		10	Risorse umane	-4.000,00		
4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	-2.355.259,28		
		3	Edilizia scolastica	-5.360.000,00	-12.600.000,00	+2.849.960,00
		4	Istruzione universitaria	-400.000,00	-1.400.000,00	+1.800.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	-225.000,00		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-720.488,74		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	-998.486,91		
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.217.798,71	0,00	-
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	-455.713,60		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-427.823,51	-427.823,51	-427.823,51
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	-1.500.000,00		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-3.454.526,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		3	Rifiuti	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
		4	Servizio idrico integrato	-2.552.000,00	0,00	+834.950,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-1.988.765,79		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	-1.800,00		
		2	Trasporto pubblico locale	-305.000,00		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	-20.500.000,00	-17.561.754,16	-760.134,17
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	-3.000.000,00		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	-500.000,00		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-2.349.000,00		
13	Tutela della salute	5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-3.400.613,11	-5.253.862,60	-
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100.879.598,79	1.800.000,00	+800.000,00
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-1.480.600,00		
		3	Ricerca e innovazione	-13.973.444,63	-4.346.555,37	+3.090.000,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-20.000,00		
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	-20.000,00		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-2.261.256,12		

	MISSIONE		PROGRAMMA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-30.988.760,69	-13.745.202,70	-9.620.030,12
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-1.985.635,78		
		2	Cooperazione territoriale	-131.583,25		
Totale complessivo				-1.310.843,06	-62.049.818,34	-4.633.077,80

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2020 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	833.279.177,56
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	307.524.741,60
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	19.104.385,85
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.159.908.305,01
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (al netto FPV anni precedenti e delle somme destinate a confluire nel risultato di amministrazione)	1.159.908.305,01

Negli esercizi 2021-2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	715.035.682,87
MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	672.036.981,33

MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2016	2017	2018	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.329.710.097,00	1.083.419.916,24	1.107.823.608,63	1.173.651.207,29

MARGINE COPERTURA 2021	715.035.682,87
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	172.294.182,70
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	20.658.385,85
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	907.988.251,42
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (al netto FPV anni precedenti)	907.988.251,42
MARGINE COPERTURA 2022	672.036.981,33
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	101.938.236,10
ENTRATE TITOLO 5 variazione delle attività finanziarie al netto del titolo di spesa 3.01.01	21.592.385,85

TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	795.567.603,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (al netto FPV anni precedenti)	795.567.603,28

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI

(in milioni di euro)

	2016	2017	2018	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.686.096.330,68	4.970.089.821,27	4.838.227.920,51	
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.086.782.980,36	3.412.278.900,12	3.390.233.568,69	
MARGINE CORRENTE	2.599.313.350,32	1.557.810.921,15	1.447.994.351,82	1.868.372.874,43
MARGINE COPERTURA 2023 ed esercizi successivi				1.173.651.207,29
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				491.004.875,22
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				415.509.285,93
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				294.260.064,14
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				361.666.382,55
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				276.669.139,23
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				185.752.341,38
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				146.666.981,39
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				76.169.067,44
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				60.213.419,13



ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2020
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	134.750.000	28.533.086
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	69.368.753
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	22.000.000	16.696.673
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	85.580.773
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	97.750.000	34.349.981
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	50.500.000	28.665.988
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	40.000.000	28.890.777
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	143.750.000	59.899.566
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	56.350.000	25.779.217
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	61.600.000	31.911.989
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	60.375.000	55.228.835
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	165.000.000	93.106.530
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	66.000.000	40.815.995
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	146.000.000	124.357.076
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	34.500.000	23.861.926
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.100.000	28.137.308
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	36.300.000	28.647.587
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	40.260.000	31.626.912
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	39.050.000	27.857.600
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	27.390.000	19.355.681
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	33.925.000	30.532.500
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	63.250.000	38.057.499
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	62.100.000	48.392.604
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	19.415.000	15.838.976
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	28.750.000	11.805.254
SET	115.500.000	115.500.000
TOTALE	1.913.615.000	1.142.799.086

I dati non comprendono il valore residuo al 31/12/2020 dei 200 milioni di euro autorizzati con il bilancio di previsione 2020-2022 e con la variazione al bilancio 2020-2022



Allegato C (articolo 67, comma 3)
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa

			(dati in euro)				
	MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023	NOTE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151965-153000-153050-153100-157550-158800-908565)	-1.250.282,15	-5.514.620,00	-1.700.000,00	-2.000.000,00	+1.500.000,00 per il 2024 -2.000.000,00 dal 2025 al 2030
		11 Altri servizi generali (151620-905400)	-839.074,80				
		10 Risorse umane (CAP. 157270-157510)	-134.000,00				
4	Istruzione e diritto allo studio	1 Istruzione prescolastica (CAP. 250500-250501-205550)	-493.244,47				
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252100-252110-252700-252702-252703-252704-252705-252706-252710-252713-252770-252800-256000)	-4.308.372,28				
		3 Edilizia scolastica (CAP. 252960-252970)	-5.360.000,00	-12.600.000,00	2.849.960,00	-5.350.040,00	+2.849.960,00 fino al 2031
		4 Istruzione universitaria (CAP. 311100-311150-312130-314000-441000-441080)	-1.266.254,17	-1.400.000,00	1.800.000,00		
		6 Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200-254500-745000)	-431.994,64				
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 356700-356705)	-225.000,00				
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000-351156-352000-353000-353200-354250-354300-904050-904600)	-2.084.288,74				
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero (CAP. 358200-358212-358300)	-3.798.792,09				
		2 Giovani (CAP. 904080-904082)	-105.432,56				
7	Turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 615500-615634-615636-906701)	4.843.827,71	0,00	0,00		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510-801001-801950-802300)	-455.713,60				
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 652020-655620)	-427.823,51	-427.823,51	-427.823,51	-427.823,51	-427.823,51 fino al 2029
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo (CAP. 805720)	-1.500.000,00				
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803015-803550-803570-803580-803710-805710-805712)	-3.464.526,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 fino al 2029
		3 Rifiuti (CAP. 804500)	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		
		4 Servizio idrico integrato (CAP. 804600-804900-804905-809200)	-3.352.000,00	0,00	834.950,00	+834.950,00	+834.950,00 fino al 2031
		5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 805000-805050-805055-805560-805590-805800-806085-806200-806400)	-2.065.911,82				
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1 Trasporto ferroviario (743350)	-1.800,00				
		2 Trasporto pubblico locale (CAP. 745000-746000)	-3.111.548,44				
		3 Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	-5.000,00				
		5 Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500-408510-741110-743000-743050-743052-743150-743500)	-20.600.000,00	-17.561.754,16	-760.134,17	+2.986.620,00	+3.986.620,00 fino al 2031



	MISSIONE		PROGRAMMA	VARIAZIONE 2020	VARIAZIONE 2021	VARIAZIONE 2022	VARIAZIONE 2023	NOTE
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile (CAP. 806900)	-3.000.000,00				
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500, 255250, 401010)	-710.830,25				
		2	Interventi per la disabilità (CAP. 402200-402500-404214-404650)	-1.487.060,00				
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401007)	500.000,00				
		5	Interventi per le famiglie (CAP. 402038-402607-402627)	13.534.060,00	0,00	0,00		
		8	Cooperazione e associazionismo (402150-904100-904102)	-181.000,00				
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 404000-904000)	-2.555.388,00				
13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441020)	-650.000,00	-5.500.000,00	-5.250.000,00	+5.700.000,00	+5.700.000,00 per il 2024
		5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 445000)	-3.400.613,11	-5.253.862,60	0,00	-	+8.020.002,94 per il 2024
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151660-612807-615607-615625-615637-615675-617484-617568-617571-617572-617573-617574-617580-617625-617775-906802)	99.931.812,40	1.800.000,00	800.000,00	+800.000,00	
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615425-615520-615682-615687)	-1.464.600,00	50.000,00	50.000,00		
		3	Ricerca e innovazione (CAP. 252966-252968-317000-317707)	-13.973.444,63	-4.346.555,37	3.090.000,00	-8.810.000,00	+8.890.000,00 per il 2024 +4.800.000,00 per il 2025
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 615445-615447)	-120.000,00				
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale (CAP. 256810-256812-256822-256862)	-1.946.607,18				
		3	Sostegno all'occupazione (CAP. 408001-408016-408017-408050)	15.780.000,00				
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500-500550-500553-500557-500700-503300-506150-507000)	-2.262.350,58				
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202110-202112-203000-203050-205150-205300-205350-205460-205465-205500-205560-205850-206500-906900)	-33.610.031,80	-13.745.202,70	-9.620.030,12	+2.629.969,88	+8.406.828,57 per il 2024 +2.629.969,88 dal 2025 al 2029 +4.621.983,11 per il 2030 +7.898.987,11 per il 2031
19	Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 406000-406002-406950-407000-407050-904650)	-2.396.560,43				
		2	Cooperazione territoriale (CAP. 908244)	-131.583,25				

1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	134.589.700,11	1.850.000,00	9.424.910,00	12.951.539,88
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI	- 128.171.128,50	- 69.349.818,34	- 19.257.987,80	- 17.587.863,51



Allegato D (articolo 67, comma 4)**Copertura degli oneri**

(in migliaia di euro)

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1. Oneri complessivi da coprire:			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE Articolo 67, comma 3 (vedi totale 1 dell'allegato C)	134.590,0	1.850,0	9.425,0
TOTALE ONERI DA COPRIRE	134.590,0	1.850,0	9.425,0

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
2. Mezzi di copertura:			
QUOTA RIDUZIONI DI SPESE AUTORIZZATE Articolo 67, comma 3 (vedi totale 2 dell'allegato C)	128.171,0	1.850,0	9.425,0
QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	6.419		
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	134.590,0	1.850,0	9.425,0

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia



NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dispongono:

"Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

- 2 -

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori e' riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Nota all'articolo 12

- Gli articoli 7, 10 12 e 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 7***Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese***

1. Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all'Unione europea e per promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

- a) prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all'interno dell'Unione europea; per le successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis);
- b) azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese;
- c) realizzazione di progetti imprenditoriali di internazionalizzazione;

c bis) realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE anche per progetti unitari presentati da più imprese a titolo di de minimis.

1 bis. Sono previste ulteriori maggiorazioni degli aiuti di cui al comma 1 per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i criteri atti ad individuare le imprese considerate non esportatrici ed esportatrici non abituali.

1 ter. La Provincia, anche in accordo con altri enti, prevede interventi per favorire l'accesso da parte delle imprese agli strumenti di credito e assicurazione all'esportazione.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale).

Art. 10***Tipologie***

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

- a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;
- b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing **operativo**;
- b bis) contributi in conto interessi;
- b ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale.

1.1. Le tipologie di aiuti del comma 1, lettera a), possono essere erogate in anticipazione, in alternativa, previa:

- a) **presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;**
- b) **trattenuta di una quota dall'ammontare del contributo concesso in proporzione all'anticipazione erogata. La quota trattenuta viene destinata ad alimentare un apposito strumento di garanzia.**

- 4 -

1.2. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere maggiorazioni e premialità per le iniziative che presentano ricadute consistenti sul sistema economico locale, per iniziative presentate da due o più imprese.

1 bis. Per favorire il migliore equilibrio delle fonti di copertura delle iniziative agevolate e per facilitare l'accesso al credito delle imprese, nei casi individuati dalla Giunta provinciale possono essere concessi aiuti combinando ~~le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b-bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b-bis)~~ **le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità d'intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2.**

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre i diciotto mesi precedenti. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. La procedura negoziale si applica a spese per investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli interventi previsti dall'articolo 34 bis, commi 4 e 4 bis.

2 bis. *omissis*

2 ter. Per iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, la Giunta provinciale può prevedere modalità semplificate di valutazione ai fini del loro finanziamento nell'ambito di questa legge.

Art. 24

Promozione e qualificazione delle attività economiche

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. La Provincia, inoltre, sostiene progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale, femminile e giovanile, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.

1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a. Sono inoltre comprese attività di informazione, di facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale. A tal fine la Provincia può mettere a disposizione della società personale con idonea professionalità.

2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e i soggetti in questione

- 5 -

sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale.

2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi.

2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a).

2 ter 1. La Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, con la finalità di rafforzare le filiere locali, può prevedere agevolazioni nelle forme previste da questa legge, servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla rilocalizzazione produttiva, per le aziende che decidono, di rientrare nel territorio provinciale dopo un periodo di delocalizzazione.

2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis ~~e 2 ter~~, **2 ter e 2 ter 1.**"

Nota all'articolo 15

- L'articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2016, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2 Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità individuate dall'articolo 1 **e per l'attuazione dei principi indicati nella Dichiarazione dei diritti in internet di cui all'articolo 1 bis**, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale attraverso:

- a) un processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale;
- b) la semplificazione amministrativa e l'integrazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione;
- c) la qualità, l'accessibilità, l'orientamento all'utenza dei servizi pubblici e la realizzazione di un modello unitario di pubblica amministrazione verso il cittadino;
- d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la parità di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili;
- e) l'utilizzo di formati dati e protocolli di comunicazione standard e aperti, orientando in questo senso lo sviluppo dei sistemi ICT a partire dalla loro programmazione;
- f) il coinvolgimento degli utenti nelle attività della pubblica amministrazione;
- g) l'accessibilità e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico;
- h) l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- i) il contenimento della spesa pubblica attraverso l'uso diffuso delle ICT;
- j) l'attenzione ai temi del risparmio energetico derivante dall'uso delle ICT.

2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la Provincia promuove l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche e organizzative e, al contempo, l'orientamento della ricerca anche al soddisfacimento della domanda pubblica di innovazione."

- 6 -

Nota all'articolo 16

- Per l'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 vedi la nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 17

- Gli articoli 14 e 15 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 14

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, **comprese quelle** per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), **della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.**

4. La Provincia può prorogare fino al 30 giugno 2021 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.

Art. 15

Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi, **della fase istruttoria della loro liquidazione** e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono adottate, in maniera

- 7 -

coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti o strutture in base alla normativa provinciale. Le direttive s'informano a criteri di semplicità, di proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici in relazione all'effettiva tutela del rischio, nonché di coordinamento dell'azione svolta dai soggetti e dalle strutture, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. La Provincia pubblica nel suo sito istituzionale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, le direttive previste dal comma 1 e la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Le direttive adottate ai sensi del comma 1 sono formulate osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici garantendo comunque gli attuali livelli di tutela dell'ambiente e di vigilanza e sicurezza sul lavoro;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli - anche nel quadro del sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale previsto dall'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 - da parte dei soggetti e delle strutture competenti, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di altre appropriate certificazioni emesse, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, o firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento IAF MLA.

4. Continua ad applicarsi la disciplina provinciale concernente il temperamento delle sanzioni amministrative.

4 bis. Per razionalizzare l'attività di controllo sulle imprese e per coordinare e programmare l'attività di vigilanza, secondo quanto previsto da quest'articolo, è istituito il registro unico dei controlli provinciale (RUCP), che raccoglie i dati concernenti i controlli di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, delle comunità e dei comuni. Nell'ambito del RUCP il trattamento dei dati, compresi gli esiti delle attività di controllo, è effettuato nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali. In particolare, il sistema informatizzato del RUCP è organizzato in modo che sia assicurato il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e che i dati personali siano messi a disposizione degli enti partecipanti, nei limiti di quanto necessario per l'attività di controllo di loro competenza, e - specificamente - del personale autorizzato. Con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, sono definite le sue modalità di attuazione e, in particolare, le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate nell'ambito del RUCP, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascun ente con riguardo ai singoli trattamenti dei dati personali. **Se per la realizzazione di questi obiettivi e nel perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di**

- 8 -

protezione dei dati personali, è necessario raccogliere dati giudiziari, è ammesso il trattamento di questi dati nell'ambito del RUCP, previa individuazione in regolamento degli specifici motivi di interesse pubblico, delle tipologie di dati, delle operazioni effettuate, delle relative misure di sicurezza appropriate e specifiche.

4 ter. Per migliorare l'efficienza nell'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dalle imprese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), compiuta dalle strutture provinciali, anche ai sensi dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è istituito un nucleo preposto allo svolgimento di questa attività. Il nucleo può avvalersi dei risultati dei controlli effettuati da altre strutture provinciali, nonché della documentazione acquisita a tal fine, e rende disponibili i risultati della sua attività nell'ambito del RUCP. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dal nucleo per le strutture provinciali, prevedendo anche fasi di applicazione progressiva con riguardo agli elementi controllati dal nucleo e alle strutture provinciali a favore delle quali sono effettuati questi controlli, e sono definite le modalità di attuazione di questo comma. Con il regolamento previsto dal comma 4 bis sono adottate le disposizioni attuative di questo comma necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare le tipologie dei dati personali e le operazioni di trattamento effettuate, i termini di conservazione dei dati, le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati dai rischi di perdita di riservatezza, integrità e accessibilità, le misure per assicurare il tempestivo riscontro in caso di esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

5. *omissis*"

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 11, 12 e 18 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, dispongono:

"Art. 11

Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1.

Art. 12

Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

1. Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.

Art. 18

Verifica straordinaria sui contributi

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione."

- Per gli articoli 14 e 15 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 vedi la nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 21

- L'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8***Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni***

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni, ed utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione**

- 10 -

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;

f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;

g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;

h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima."

Nota all'articolo 35

- Gli articoli 4 e 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Orientamento alla persona

1. In attuazione dei principi indicati negli articoli 1 e 2, anche ai fini dell'integrazione dei servizi sanitari e di assistenza sociale, i soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale:

- 11 -

- a) assicurano un costante orientamento al paziente, favorendone la presa in carico e progettando, con il suo coinvolgimento, percorsi assistenziali personalizzati;
- b) agevolano l'accesso dei cittadini ai servizi, garantendo tempi per l'erogazione delle prestazioni coerenti con il bisogno rilevato e perseguendo la semplificazione degli adempimenti necessari;
- c) perseguono l'umanizzazione delle cure e la promozione della cultura della responsabilità.

1 bis. La Provincia riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. Per questa finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 2016/679, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in considerazione della valutazione d'impatto eseguita, è autorizzata a operare la stratificazione del rischio degli assistiti e degli assistibili, anche mediante sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni di sorta, nonché assicurando la piena conoscibilità, da parte degli stessi interessati, della formula algoritmica adottata, garantendo altresì ai medesimi la possibilità di contestare le decisioni assunte sulla base della stessa formula e richiedere un effettivo intervento umano.

1 ter. Con regolamento sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2016/679.

1 quater. I commi 1 bis e 1 ter si applicano subordinatamente all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che dà atto dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, o dell'avvenuta decorrenza del termine indicato dal medesimo articolo 154, comma 5.

1 quinquies. Il trattamento effettuato, sulla base di tale modello, per finalità di cura, richiede necessariamente la preventiva acquisizione del consenso informato da parte dell'interessato. Per la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle relative specifiche regole deontologiche, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) è autorizzato ad effettuare l'analisi statistica, anche mediante l'interconnessione e l'elaborazione dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario provinciale e dell'azienda stessa, ivi inclusi i dati forniti dai soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con regolamento sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, fermo restando che il risultato del trattamento è rappresentato da dati aggregati."

Art. 6

Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo

1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge.

2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. ~~Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione. Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del~~

- 12 -

Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento."

Nota all'articolo 37

- Gli articoli 21, 22 bis e 28 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 21

Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti

1. La Provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e a esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.

2. Il reclutamento dei dirigenti di ruolo avviene tramite concorso pubblico, tenuto conto anche delle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, volte ad assicurare la possibilità di accesso alla dirigenza anche con percorsi che permettano di valorizzare attitudini e competenze non direttamente derivanti dall'esperienza professionale già maturata. I concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente non prevedono graduatorie di idonei.

3. I requisiti minimi generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla dirigenza di ruolo sono costituiti dal possesso del diploma di laurea magistrale e dall'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti, in alternativa:

- a) il possesso della qualifica di direttore;
- b) l'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private.

4. L'esperienza professionale richiesta dal comma 3, lettera b), può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso una specifica valutazione che ne attesti il particolare potenziale, ai sensi dell'articolo 22.

5. L'attribuzione iniziale della qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attività svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non è confermato ed è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore.

6. Per il reclutamento di dirigenti la Provincia può ricorrere alla mobilità dei dirigenti con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento e con le altre amministrazioni pubbliche, e iscrivere all'albo dei dirigenti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed

- 13 -

economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. L'assunzione e l'iscrizione all'albo dei dirigenti possono essere disposte anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia da almeno due anni.

7. In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 18 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, ~~tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia, (soppresse)~~ secondo quanto previsto dall'articolo 28. Almeno cinque posti sono riservati al personale in possesso della qualifica di direttore.

Art. 22 bis

Concorso pubblico

1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla Giunta provinciale.

~~2. I concorsi, per esami e titoli, sono svolti in tre fasi costituite da un esame, da un percorso formativo obbligatorio e da una verifica finale che tiene conto dell'esito del percorso formativo svolto. In particolare:~~

2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:

- a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilità di gestire il ruolo di leadership e le relazioni interpersonali, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;
- b) ~~il percorso formativo obbligatorio è finalizzato~~ **il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, è finalizzato** ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacità dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;
- ~~e) la verifica finale, svolta al termine della seconda fase attraverso un colloquio con ogni candidato, accerta, infine, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito con la partecipazione al percorso formativo obbligatorio.~~
- c) **l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato.**

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità e indicano:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;
- c) il termine e le modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;
- d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalità di valutazione;
- e) le tipologie, le date e le modalità di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalità di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonché le caratteristiche e ~~la durata del percorso formativo~~ **la durata dell'eventuale percorso formativo.**

5. La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede, ~~da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti (soppresse)~~ e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto

- 14 -

d'esame, che non ricoprano cariche politiche. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei.

Art. 28

Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti

1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo ~~in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, (soppresse)~~ assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:

- a) **hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;**
- b) **hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;**
- c) **hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;**
- d) **provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici.**

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta provinciale si avvale del nucleo di valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le modalità previste dall'articolo 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, per una sola volta, può avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'articolo 53 bis."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

2 bis. Gli alberghi dismessi possono essere destinati a camere per il personale anche relativamente a più strutture alberghiere.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.

3 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, il limite di aumento della volumetria esistente destinata alla ricettività è riferito agli incrementi del volume lordo fuori terra esistente, destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero."

Nota all'articolo 45

- Gli articoli 67, 68, 78 e 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 67

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di altro titolo idoneo che intendono realizzare gli interventi previsti dall'articolo 64 presentano all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Gli interventi non possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge presenta alla CPC domanda di autorizzazione paesaggistica, quando il piano interessa zone comprese, anche parzialmente, nelle aree sottoposte a tutela. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di questi interventi.

3. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni dal rilascio. Se l'autorizzazione è necessaria per l'esecuzione di un intervento soggetto a permesso di costruire o a SCIA, la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo. ~~In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.~~ **(soppresse)** Quando, per apportare varianti progettuali al medesimo intervento, è necessario chiedere un nuovo titolo edilizio, è richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di sessanta giorni dalla domanda. Nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento può chiedere la presentazione, da parte del richiedente, di elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati. Se l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rileva che gli interventi oggetto della domanda non possono essere autorizzati, con la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 assegna all'interessato un termine per la proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi che ostano al rilascio.

5. L'autorizzazione paesaggistica può contenere prescrizioni che impongono l'adozione di misure particolari di tutela. Le prescrizioni non possono comunque introdurre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate all'insediamento.

- 16 -

6. Per l'autorizzazione paesaggistica delle opere destinate alla difesa nazionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 68

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale

1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione spetta alla Giunta provinciale, sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia **e per le opere soggette a conformità urbanistica di competenza della Provincia** l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- a bis) le opere di manutenzione straordinaria, quando non comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno e non riguardano le parti strutturali dell'edificio. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;**
- a ter) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato, oppure, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti;**
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri al colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;
- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, escluse le linee elettriche aeree;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

- 17 -

- k) le strutture prefabbricate di carattere precario realizzate con materiali costruttivi leggeri e ancorate a terra senza opere murarie, e dirette a soddisfare un bisogno temporaneo ed eccezionale, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici e la sistemazione dei relativi elementi di arredo;
- q) gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche, già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.
- r bis) la collocazione di silos per mangimi funzionali allo svolgimento dell'attività di allevamento nelle pertinenze di fabbricati agricoli o zootecnici, ancorati a terra senza opere fisse o parti in muratura che emergono dal terreno.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, ~~quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio~~ **quando comportano la modifica con opere dell'impianto distributivo interno.** In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi che interessano elementi strutturali;
- ~~b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti; (abrogata)~~
- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti, nonché di altre tipologie di impianti a energia rinnovabile comunque denominati, ad esclusione degli impianti e parchi eolici, dei parchi fotovoltaici e degli impianti destinati prevalentemente alla produzione di energia da cedere in rete, collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- ~~g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;~~
- g) le attrezzature, gli elementi di arredo, le coperture dei plateatici, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;**

- 18 -

- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, nonché di demolizione di linee elettriche aeree, e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- n bis) gli interventi di demolizione delle opere degli impianti funiviari e delle relative costruzioni accessorie nelle aree sciabili.
- o) *omissis*

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

4 bis. In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.

Art. 85

Interventi soggetti alla SCIA

1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:

- a) i volumi tecnici;
- b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
- c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
- d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione e che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
- e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
- f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
- g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
- h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
- j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
- k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

- 19 -

- l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;
- n) *omissis*
2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:
 - a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
 - b) gli interventi su edifici soggetti a di ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
 - c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi;
- c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente."

Nota all'articolo 46

- L'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14 ter Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
- d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002);

d bis) altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza. La Giunta provinciale disciplina i criteri e modalità per l'attuazione di questa lettera.

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

- 20 -

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Nota all'articolo 47

- L'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 49

Interventi e agevolazioni per le attività dimostrative e di studio

1. Per sviluppare e migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura trentina, nonché per far conoscere il mondo agricolo provinciale, la Provincia è autorizzata a sostenere spese per:

- a) l'effettuazione o la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni d'interesse agricolo;
- a bis) la realizzazione di incontri, seminari, conferenze, rassegne o altre manifestazioni destinati a far conoscere l'agricoltura trentina e a valorizzarne le caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche e culturali;
- b) consulenze, indagini, progetti e studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola;
- c) il sostegno, l'adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale, nazionale e internazionale;
- d) la predisposizione e l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni agricole e olivicole, ivi compresi l'esecuzione di programmi di lotta guidata e integrata riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree, nonché l'attuazione d'iniziative a carattere dimostrativo e d'indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio;
- e) la specializzazione e l'aggiornamento del personale e degli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 2, con l'esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, anche mediante viaggi d'istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;
- f) la specializzazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli e del mondo rurale, ivi comprese le tematiche sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo;
- g) l'effettuazione di analisi di laboratorio relative alle attività di vigilanza istituzionale rese obbligatorie da norme di carattere comunitario, statale o provinciale;
- h) l'effettuazione di analisi nell'ambito dei progetti di dimostrazione o progetti pilota di dimensione limitata, per l'introduzione di nuove tecniche agricole di trasformazione;
- h bis) l'effettuazione di analisi, indagini diagnostiche e consulenze nel campo delle epizozie e fitopatie nell'ambito di progetti dimostrativi o di risanamento, realizzate da parte di istituti pubblici particolarmente qualificati nel settore della ricerca o della diagnostica;
- h ter) la costituzione e la gestione di gruppi operativi istituiti per perseguire le finalità generali corrispondenti a quelle previste dal partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e per la

- 21 -

realizzazione dei relativi progetti, valorizzando in modo efficace e innovativo i rapporti fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza alle imprese a sostegno della produttività e della sostenibilità agricola e promuovendo, in particolare, filiere efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l'ambiente e si adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e alle fluttuazioni del mercato. Resta fermo il rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

h quater) la collaborazione tra imprese, anche nella forma della rete di impresa ai sensi della normativa vigente al fine di produrre innovazioni di prodotto e processo, anche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali.

2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l'attività d'assistenza tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

~~2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'assaggio gratuito di prodotti alimentari organizzata dal titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, a fini promozionali o di scelta, nell'ambito dell'esercizio, durante il suo orario d'apertura.~~

2. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, non sono soggetti alle autorizzazioni previste da questa legge la somministrazione di alimenti e bevande e l'assaggio di prodotti effettuati a titolo gratuito.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 comprendono l'autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, mangianastri e juke-box, all'installazione e all'uso di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino a un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi. Comprendono inoltre l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Limitatamente agli esercizi alberghieri e ad esclusivo favore delle persone alloggiate, comprendono l'installazione di piscine, lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, il noleggio di attrezzi sportivi, la custodia di autovetture e altri servizi accessori. Fermo restando l'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, la pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal sindaco e contenente l'elenco dei giochi proibiti, determinato dal Presidente della Giunta provinciale sentita la Questura di Trento.

3 bis. *omissis*

3 ter. *omissis*

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che sono autorizzati a somministrare."

Nota all'articolo 49

- L'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-

- 22 -

alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Visto di corrispondenza e attestazione di conformità

1. ~~Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83, comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del 1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.~~

1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia ~~ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia.~~ **(soppresse)**

3. ~~Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera,~~ **Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati. In ogni caso una copia dell'attestazione di conformità e degli allegati** sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo."

Nota all'articolo 51

- Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale sui campeggi 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 60 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle

- 23 -

caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, ~~fino al limite massimo del 40 per cento~~ **fino al limite massimo del 50 per cento** della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;
- c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 5

Campeggio-villaggio

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima ~~del 40 per cento~~ **del 50 per cento** della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata. Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.

3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno."

Nota all'articolo 52

- L'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

*Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo **pari o superiore** alla soglia europea*

~~1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno~~

~~introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste limitazioni, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.~~

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.

~~2. — Seaduto il periodo previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque operatori economici. I concorrenti da invitare a presentare offerta vengono individuati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.~~

2. In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente.

~~3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonché i servizi e le forniture, per quanto compatibili, **I lavori** sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, **secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:**~~

- ~~a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure;~~
- a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);**
- b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;**

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

~~4. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. (abrogato)~~

~~5. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.~~

5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

~~7. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. (abrogato)~~

~~8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.~~

8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3.

9. Quest'articolo, ad eccezione del comma 1, si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Nota all'articolo 53

- L'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici

- 26 -

previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.

3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge.

4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee.

5. ~~I commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 2~~ **I commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2** trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data."

Nota all'articolo 54

- L'articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Quest'articolo si applica anche alle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati invitati a presentare offerta.

8. ~~Quest'articolo non si applica nel caso di affidamenti a operatori economici abilitati al mercato elettronico o selezionati tramite gli elenchi previsti dall'articolo 5.~~ **(abrogato)**

- 27 -

9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data."

Nota all'articolo 55

- L'articolo 5 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. ~~Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici,~~ **Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016**, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. **A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE).** L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale ~~l'amministrazione aggiudicatrice~~ **la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco** verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti ~~negli elenchi previsti~~ **nell'elenco previsto** dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico ~~dagli elenchi~~ **dall'elenco** per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici ~~dagli elenchi previsti~~ **dall'elenco previsto** dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è ~~iscritto negli elenchi previsti dal comma 1~~ **iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.**

7. ~~In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed esecute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.~~ **(abrogato)**

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima

- 28 -

data, ad eccezione del comma 6 che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati."

Nota all'articolo 56

- L'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo, ~~anche in deroga a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. (soppresse)~~

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

~~4. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione amministrazione trasparente. (abrogato)~~

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data."

Nota all'articolo 59

- L'articolo 8 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni finali

~~1. In considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dalle altre ordinanze statali e provinciali che hanno introdotto misure di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza~~

~~epidemiologica in atto~~ **In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. **Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.**

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici."

Nota all'articolo 61

- L'articolo 17 della legge provinciale legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti

- 30 -

dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- m bis) negli affidamenti di servizi, il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di imprese di micro, piccole e medie imprese locali al fine di valorizzare la territorialità e la filiera corta;**
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;

- 31 -

- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;
- v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

Nota all'articolo 65

- L'articolo 11 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

1. L'onere annuo derivante dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato ~~in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e (soppresse)~~ in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno 2022.

2. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e le aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Per favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi è autorizzato lo stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione dei familiari con età inferiore a diciotto anni del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019, come modificato dall'articolo 10, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

- 32 -

6. Per i fini del comma 1, con la legge di bilancio sono autorizzate sull'unità di voto 20.01 le seguenti spese:

- a) 20 milioni di euro per l'anno 2020;
- b) 10 milioni di euro per l'anno 2021;
- c) 10 milioni di euro per l'anno 2022.

7. Per i fini del comma 4, con la legge di bilancio è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 20.01."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 27 aprile 2020, n. 55, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 29 aprile 2020.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 3 maggio 2020.
- Approvato dal consiglio provinciale il 10 maggio 2020.